

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

AUTORITA' PORTUALE

ORDINANZA N. 17 DEL 18 SET. 1996

Pesatura ai bilici stradali e ferroviari di merci extra traffico

Visto il D.M. 21.12.1995 concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

Visto l'art. 8, comma 2 bis, della Legge 28.01.1994 n. 84, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 22.08.1996 n. 430, che attribuisce al Presidente dell'Autorità Portuale, tra l'altro, anche i compiti di Commissario dell'Organizzazione Portuale;

VISTO il R.D.L. 14 marzo 1929, n. 503, convertito in legge 8 luglio 1929, n. 1342 e le successive norme modificative ed integrative concernenti l'Ordinamento del Provveditorato al Porto di Venezia;

Considerato che a volte vengono richieste da parte di privati o ditte prestazioni di pesatura ufficiale ai bilici stradali o ferroviari di veicoli carichi di merci estranee al traffico portuale, configurandosi quindi quali mere prestazioni di servizio pubblico;

Ritenuto pertanto opportuno determinare un compenso tariffario per tali prestazioni;


ORDINA

ARTICOLO UNICO - A decorrere dalla data della presente Ordinanza, nel caso in cui vengano richieste prestazioni di pesatura ufficiale ai bilici stradali o ferroviari di veicoli carichi di merci estranee al traffico portuale, il relativo compenso tariffario viene fissato in lire 50.000 (tara e lordo se effettuati lo stesso giorno).

Venezia, 18 SET. 1996

IL PRESIDENTE

Claudio Bonicioli



Publicato all'Albo della Sede del
Provveditorato al Porto di Venezia

il 18.9.96 al 8.10.96

Venezia 8.10.1996

IL CAPO UFFICIO AFFARI GENERALI

